

# STATUTO REGIONALE ANCL SINDACATO UNITARIO REGIONE

---

## ART. 1

### *Recepimento Statuto nazionale*

1. Il presente Statuto regionale fa propri in toto scopi diritti ed obblighi previsti nello Statuto Nazionale Ancl Sindacato Unitario.

## ART. 2

### *Costituzione – Sede – Scopi – Competenze*

1. È costituita l'Associazione Consulenti del Lavoro – Ancl S.U.– Regione \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro.
3. L'Associazione Consulenti del Lavoro – Ancl S.U.– Regione \_\_\_\_\_ è organo periferico dell'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro – Ancl Sindacato Unitario – già costituita con un suo Statuto che è parte integrante ed inscindibile del presente Statuto Regionale, unitamente al relativo Regolamento di attuazione.
4. L'Associazione Regionale ha competenza nell'ambito del proprio territorio ed autonomia economica, patrimoniale, funzionale, fiscale e tributaria. Dovrà dotarsi normalmente di codice fiscale nonché di partita IVA propria in presenza di autonoma gestione fiscale-tributaria-patrimoniale.

## ART. 3

### *Attività commerciali*

1. Nel caso di svolgimento di attività commerciale, connessa alla attività principale, gli eventuali avanzi di cassa non potranno essere né rimborsati né considerati acconti su future quote sociali, ma dovranno essere utilizzati fino al loro esaurimento per gli scopi di cui all'art 2 dello Statuto Nazionale.

## ART. 4

### *Pubblicazione*

1. **L'organo** ufficiale di stampa, è “IL CONSULENTE MILLEOTTANTUNO”, come previsto dall'art. 6 dello Statuto Nazionale. L'Associazione ANCL Sindacato Unitario Regione \_\_\_\_\_, a livello regionale, **promuove** ulteriore informazione mediante .....informando gli iscritti sull'attività svolta.
2. I costi delle pubblicazioni graveranno sul bilancio regionale.

ART. 5  
*Organi dell'Associazione Regionale*

1. Sono organi dell'Associazione Regionale quelli previsti dall'art. 24 dello Statuto Nazionale:
  - a) l'Assemblea Generale Regionale;
  - b) il Presidente regionale;
  - c) il Consiglio Regionale;
  - d) il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori,
  - e) il Collegio dei probi-viri Regionali

ART. 6  
*Assemblea Generale Regionale*

1. L'Assemblea Generale Regionale è l'Organo deliberante dell'Ancl in ambito regionale.
2. Si riunisce, su convocazione del Presidente Regionale in via ordinaria almeno due volte l'anno o quando egli ne ravvisi la necessità ed in via straordinaria qualora ne facciano richiesta almeno la metà dei componenti il Consiglio Regionale.
3. L'avviso di convocazione, effettuato con qualsiasi mezzo idoneo ad attestare la ricevuta, dovrà essere inviato agli aventi diritto e all'ufficio di Presidenza Nazionale almeno 20 giorni prima della data fissata per la tenuta dei lavori assembleari.
4. L'Assemblea Generale Regionale è composta dai delegati provinciali eletti in ragione di uno ogni 30 iscritti o frazione superiore a 5 unità in rapporto alla media degli iscritti del triennio precedente contabilizzati al 31 dicembre.
5. I delegati regionali restano in carica per 4 anni;
6. La delega di rappresentanza è ammessa a favore di altro delegato della propria provincia.
7. Ogni delegato può essere portatore di una sola delega.
8. Compiti dell'Assemblea Generale Regionale sono:
  - a) formulare gli indirizzi generali di politica sindacale all'interno della Regione di appartenenza, in linea con le direttive nazionali;
  - b) eleggere il Presidente regionale;
  - c) eleggere il vice presidente regionale
  - d) eleggere il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori;
  - e) eleggere il collegio regionale dei probiviri
  - f) approvare i bilanci consuntivi e preventivi
  - g) dare indicazione, agli organismi nazionali, di colleghi, con almeno 3 anni di iscrizione al sindacato e con regolare versamento anno per anno delle quote associative, che potranno essere inseriti nelle liste per concorrere agli appuntamenti elettorali di categoria.
9. l'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica e nel caso di assemblea elettiva, all'inizio dei lavori nomina una Commissione elettorale composta da tre delegati non candidati, con compiti di verifica poteri. La Commissione provvede anche alle operazioni elettorali, di scrutinio dei voti e ne redige apposito verbale.

10. Le eventuali candidature degli aspiranti alla carica di Presidente Regionale, componenti il Collegio dei Sindaci Revisori e del Collegio dei Probiviri dovranno essere depositate direttamente o trasmesse a mezzo fax o altra modalità che consente il rilascio di una ricevuta alla Presidenza o alla Segreteria regionale entro le ore 24 del quinto giorno precedente a quello fissato per la tenuta dei lavori assembleari.

#### ART. 7

##### Presidente regionale

1. Compiti del Presidente regionale sono:

- a) Rappresentare l'Ancl in ambito regionale, firmandone gli atti;
  - b) Esercitare tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea Regionale, dal Consiglio Regionale e dagli Organismi Nazionali;
  - c) coordinare il consiglio regionale
2. Il Presidente Regionale può essere sfiduciato esclusivamente con la maggioranza assoluta dell'assemblea regionale.

#### ART. 8

##### Consiglio Regionale

1. Ogni Consiglio Regionale è composto: dai Presidenti delle Unioni Provinciali e da rappresentanti eletti dalle Unioni Provinciali in numero di uno ogni cento iscritti o frazione.
2. Il Consiglio Regionale elegge nel suo ambito il Segretario Tesoriere ed il Segretario Amministrativo.
3. Le spese di funzionamento del Consiglio Regionale rimangono a carico delle Unioni Provinciali in proporzione al numero degli iscritti. La quota annuale è fissata dal Consiglio Regionale entro il 30 settembre del secondo anno precedente sentite le Unioni Provinciali. In mancanza resta vigente quella deliberata in precedenza.
4. Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche, alle stesse vengono invitati i componenti degli organismi nazionali iscritti nella Regione.

#### ART. 9

##### Compiti del Consiglio Regionale

1) I compiti del Consiglio Regionale sono:

- a) Rivolgere la propria azione sindacale verso le autorità locali di livello regionale;
- b) Vigilare sul funzionamento degli organi periferici provinciali ed occorrendo nomina i commissari nelle provincie ove manchino le condizioni di funzionalità dei rispettivi Consigli;
- c) Nominare i rappresentanti della categoria in Commissioni Organismi ed Enti a carattere Regionale;
- d) Coordinare le iniziative delle Unioni Provinciali della propria Regione e ne stimola le attività;
- e) deliberare sui problemi riguardanti l'attività dell'Ancl nella Regione;
- f) attuare le iniziative ritenute utili al raggiungimento degli scopi associativi;

- g) redigere i conti consuntivi e preventivi chiedendo il parere del Collegio dei Sindaci Revisori e li sottopone all'approvazione, entro il 30 settembre, dell'Assemblea Regionale;
- h) convocare annualmente una riunione dei Consigli Provinciali;
- i) proporre all'Ufficio di Presidenza Nazionale i candidati della propria Regione di cui al comma 3 dell'art. 37 dello Statuto Nazionale.
- j) aderire agli organismi regionali di cui all'art. 4 contribuendo a rappresentare la categoria quale parte sociale.

#### ART. 10

##### Collegio Regionale dei Sindaci Revisori

1. Il Collegio Regionale dei Sindaci Revisori è costituito da 3 componenti effettivi e due supplenti.
2. Può essere eletto a Sindaco Revisore qualsiasi associato in regola con le quote associative purché abbia maturato una anzianità di almeno due anni dalla data della delibera di iscrizione
3. Il Collegio elegge al proprio interno il Presidente ed esplica le sue funzioni in conformità a quanto disposto dal presente Statuto.

#### ART. 11

##### Collegio Regionale dei Probiviri

1. Il Collegio regionale dei Probiviri è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.
2. La carica di Proboviro regionale è incompatibile con quella di Proboviro nazionale e con qualsiasi altra carica associativa.
3. Il Collegio regionale dei Probiviri esplica le sue funzioni, in prima istanza, secondo le previsioni dello Statuto, e dei Regolamenti E DEL CODICE ETICO, ferme restando le garanzie di diritto alla difesa.
4. Il collegio, all'atto del suo insediamento, elegge al proprio interno, il Presidente.
5. Le procedure e le decisioni del Collegio dei Probiviri sono adottate in conformità al Regolamento di Disciplina Nazionale approvato dal Consiglio Nazionale.

#### ART. 12

##### *Patrimonio associativo*

1. Il patrimonio associativo per l'Ancl Sindacato Unitario – Regione \_\_\_\_\_ è formato da quanto previsto all'art. 47 dello Statuto Nazionale.

#### ART. 13

##### *Scioglimento*

1. In caso di scioglimento dell'Ancl Sindacato Unitario – Regione \_\_\_\_\_ il patrimonio sociale esistente alla data di scioglimento dovrà essere devoluto all'Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro ANCL Sindacato Unitario.

#### ART. 14

##### *Le entrate*

1. Le entrate dell'Unione Provinciale – Ancl Sindacato Unitario – di \_\_\_\_\_ sono costituite da:
  - a) ammontare delle quote o contributi associativi sia ordinari che straordinari;
  - b) interessi attivi ed altre rendite patrimoniali;
  - c) somme incassate per atti di liberalità od a qualsiasi titolo;
  - d) altri proventi e contributi previsti dall'art. 49 dello Statuto Nazionale.
2. L'Ancl Sindacato Unitario – Regione \_\_\_\_\_ istituisce un c/c postale e/o bancario per la gestione dei fondi di pertinenza a firma congiunta del Presidente e del Segretario Tesoriere.

#### ART. 15

##### *Bilanci*

1. L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Ancl Sindacato Unitario – Regione \_\_\_\_\_ predispone nei limiti di tempo previsti dallo Statuto Nazionale all'art. 28 comma 1 lettera g), i bilanci consuntivi e preventivi, sottoponendoli all'approvazione degli organi competenti.

#### ART. 16

##### *Quote associative*

- 1) L'Ancl Sindacato Unitario – Regione \_\_\_\_\_ provvede tramite il proprio Consiglio Regionale, entro il 30 settembre del secondo anno precedente, sentite le Unioni Provinciali, a determinare la quota annuale per la copertura delle proprie spese di funzionamento che rimangono a carico delle Unioni Provinciali in proporzione al numero degli iscritti. In mancanza resta vigente quella deliberata in precedenza.
- 2) La riscossione delle quote annuali avviene secondo le modalità stabilite dalla Presidenza Nazionale ai sensi dell'art. 9 comma 3 dello Statuto Nazionale.

#### ART. 15

##### *Destinazione utili*

1. È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ART. 16

##### *Insedimento organi regionali*

1. L'insediamento degli Organi elettivi regionali avviene anche in caso di ricorsi e salvo l'esito dei medesimi.

#### ART. 17

##### *Surroghe*

1. Qualora, per qualsiasi ragione, decada dalla carica un componente degli organi associativi, si procede come segue:

- a) Ove si tratti di delegati all'assemblea regionale con surroga secondo la graduatoria elettorale nelle rispettive liste provinciali;
- b) ove si tratti del Collegio dei Sindaci Revisori e Proibiviri con integrazione dei membri supplenti fino al limite dei medesimi. Oltre tale limite si procede al rinnovo totale delle cariche;

2. Nei casi sopra previsti i rispettivi organi dovranno provvedere alla ricostituzione del plenum nella prima riunione utile.

#### ART. 18

##### *Modalità e validità dei consessi regionali*

1. Gli organismi del Sindacato, validamente costituiti, deliberano come segue:

- a), il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Proibiviri, i Consigli Regionali con la maggioranza dei presenti;
- b) le Assemblee regionali, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli iscritti aventi diritto al voto. In seconda convocazione, da fissare almeno un'ora dopo la prima, con la maggioranza dei presenti.

2. A parità di voto in tutti i consessi, prevale quello di chi presiede.

#### ART. 19

##### *Clausola compromissoria*

1. Gli organi regionali dell'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Proibiviri Nazionali la soluzione delle controversie insorte su tutte le materie che possono formare oggetto di compromesso, oltre che sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento nazionali, nonché in merito all'invalidazione delle delibere assunte dagli organi dell'Associazione.

ART. 20

*Compensi e spese di funzione*

1. Dalla nomina a qualsiasi carica associativa regionale non consegue alcun compenso.
2. Le spese di funzione possono essere rimborsate nei modi e nelle forme deliberate dal Consiglio Regionale.

ART. 21

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto Nazionale e al relativo Regolamento di attuazione.